

# Regolamento di Istituto



*Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanto ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni.*

*E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori, è definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi, e questi per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani.*

*In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno. In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la **tirannia**.*

Platone. "La Repubblica", libro VIII

Deliberato dal Consiglio di Istituto  
seduta del 30 Giugno 2017

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze finalizzate alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e allo sviluppo di una coscienza critica per l'esercizio di una cittadinanza attiva.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici; in essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di New York (20 novembre 1989) e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati alle competenze richieste per la prosecuzione degli studi in ambito universitario o per l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Le delibere riguardanti la Comunità Scolastica vengono assunte dal Consiglio di Istituto che opera secondo il Regolamento di cui all'allegato H.

### **Art. 2 – Impegni del Liceo**

Il Liceo si impegna a:

1. garantire una offerta formativa solida e completa, spendibile in campo sociale e universitario;
2. promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e tutelare il diritto dello studente alla riservatezza.
3. garantire e disciplinare nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
4. favorire la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
5. porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente proposte dagli studenti o dalle famiglie;
  - c) iniziative volte al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica;
  - d) tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica e scientifica, che possa fornire strumenti utili ai docenti per migliorare la qualità della didattica e agli alunni per favorire il loro ingresso nella nuova società digitalizzata;
  - f) la partecipazione, con i suoi studenti, a gare e concorsi culturali, scientifici e sportivi;
  - g) le attività di orientamento in ingresso e in uscita;
  - h) la programmazione di attività didattiche fuori aula e l'apprendimento in contesti di realtà.

## **DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

### **Art. 3 - I diritti degli studenti**

Lo studente ha diritto:

1. ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno, le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un opportuno orientamento, e che sia aperta alla pluralità delle idee;
2. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
3. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico;
4. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
5. alla libertà di apprendimento e di esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali;
7. al rispetto della pluralità delle idee;
8. alla promozione della solidarietà tra componenti scolastiche;
9. alla formulazione di richieste;
10. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
11. ad associarsi liberamente, in orario extracurricolare, all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione: D. P. R. 567/96;
12. chiedere al gestore di un sito l'oscuramento o la rimozione di contenuti offensivi verso la propria persona (o relativi a un familiare) presenti in rete;
13. alla privacy dei dati personali.

### **Art. 4 - Il Comitato degli studenti eletti**

1. I rappresentanti degli studenti presenti negli Organi Collegiali possono organizzarsi in un Comitato degli Studenti dell'Istituto (C.d.S.). (art.43 DPR 416 del 31 maggio 1974)
2. Il C.d.S. è un organismo facoltativo e informale che, analogamente a quanto avviene per il comitato dei genitori eletti (C.d.G.), può esprimere e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, programma e promuove le assemblee d'Istituto chiedendo, di volta in volta, la convocazione al Dirigente Scolastico (D.S.).
3. Di ogni assemblea, che si svolge, esclusivamente in orario extracurricolare, il Comitato fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori, provvede alla verbalizzazione e alla conservazione degli stessi e di tutto quanto attiene alle sue attività. Inoltre, è responsabile del regolare svolgimento dei lavori assembleari.
4. Il C.d.S. presenta al Consiglio di Istituto (C.d.I.) il proprio statuto entro il 31/12 di ciascun anno scolastico.

### **Art. 5 - Le Assemblee studentesche**

1. Le Assemblee studentesche debbono costituire occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, sono una palestra per l'esercizio dei principi di democrazia e di

cittadinanza, pertanto sono vietate tutte le manifestazioni di demagogia e goliardia da parte di singoli o di gruppi.

2. Il diritto di assemblea di classe e d'Istituto nelle scuole secondarie superiori è garantito dalla legge n. 477 del 30 luglio 1973 e dal D.P.R n. 416 del 31 maggio 1974 (art.43).. L'assemblea d'Istituto è richiesta dal C.d.S o da almeno il 10% degli studenti. Gli insegnanti in orario hanno il "diritto – dovere" di intervenire in caso di episodi che ne impediscano il regolare e sereno svolgimento, avvisando Il D.S. o il Responsabile di Sede (R.S.) che provvederà allo scioglimento dell'assemblea

#### *Le Assemblee di classe*

3. Ai sensi dell' art.43 DPR 416 del 31 maggio 1974 è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, tranne che nei primi e ultimi trenta giorni di scuola.
4. L'assemblea mensile di classe può durare massimo due ore consecutive.
5. La richiesta di assemblea di classe, deve essere presentata al docente Coordinatore di classe e deve indicare la data, le ore di svolgimento con la relativa firma per "presa visione" da parte dei docenti in orario; non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Inoltre, il foglio di richiesta d'assemblea di classe deve chiaramente indicare in modo puntuale e chiaro l'ordine del giorno, con l'esclusione di formule generiche. Di ogni assemblea viene redatto regolare verbale, firmato dai due rappresentanti di classe e consegnato al docente Coordinatore di Classe. La mancata consegna del verbale, impedisce la fruizione di ulteriori assemblee di classe. La conduzione dell'assemblea è prerogativa degli studenti sotto la vigilanza dei docenti in orario.

#### *Le Assemblee d'istituto*

6. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese tranne che nei primi e ultimi trenta giorni di scuola.
7. L'assemblea d'Istituto mensile ha la durata di una giornata di lezione, considerata la dislocazione degli studenti in più sedi.
8. Non sono previste assemblee straordinarie.
  - a. Non è consentita l'autogestione all'interno dell'Istituto. Le forme di autogestione si configurano come "Violazione del diritto allo studio dei singoli" e "Interruzione di pubblico servizio".
  - b. Gli studenti possono utilizzare i tempi concessi dalla normativa vigente (art. 43 del DPR 416 del 31 maggio 1974) per organizzare gruppi di studio in collaborazione con i docenti disponibili (senza oneri per l'Amministrazione). Secondo quanto disposto dal DPR 416 art.43 altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto (CdI) o dal Dirigente Scolastico su delega del CdI.
9. Se durante le Assemblee di classe o d'Istituto non verrà mantenuto un comportamento corretto, ma si creeranno situazioni di disordine che rendano impossibile l'ordinato svolgimento dei lavori, gli stessi rappresentanti degli studenti, oltre che i docenti in orario di servizio, avviseranno il Preside o i suoi Collaboratori e si procederà alla sospensione dell'assemblea con l'adozione di provvedimenti disciplinari.

### **Art. 6 - I doveri degli studenti**

1. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare le lezioni in modo regolare. Le ripetute assenze dalle lezioni, oltre che pregiudicare l'ammissione alla classe successiva o agli esami finali (DPR 122/2009) incidono negativamente sul profitto, sul voto di condotta, sull'attribuzione dei crediti (c. 2, art. 11 del DPR 323/98), sulla possibilità di partecipazione ad attività extracurricolari e ai viaggi di istruzione
- b) utilizzare il badge per registrare l'ingresso a scuola o l'uscita autorizzata
- c) rispettare l'orario di inizio delle lezioni. È giustificato il ritardo dovuto ai mezzi di trasporto pubblici e per motivi di salute da certificare;
- d) utilizzare la rete internet di istituto esclusivamente per fini e attività autorizzati dal docente;
- e) avere con sé quanto necessario per la normale attività didattica;
- f) tenere un comportamento, sia verbale che gestuale, rispettoso nei confronti dell'istituzione scolastica e di chi la rappresenta (Capo d'istituto, docenti, personale della scuola e tutti gli altri studenti) sia in classe che negli ambienti comuni, sia durante le assemblee di classe che di istituto. I comportamenti scorretti saranno sanzionati con immediato coinvolgimento delle famiglie. Lo studente che ha commesso l'infrazione, sia verbale che gestuale, sarà ammonito e dovrà prendere coscienza della gravità dell'azione commessa. Spetterà al docente, al Dirigente Scolastico, al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto, secondo la gravità della mancanza, comminare la sanzione prevista. Nel caso in cui si sia usata violenza fisica, oltre che verbale o gestuale, l'Organo preposto potrà provvedere all'allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica, come specificatamente previsto dall'art.4 comma 7 del D.P.R. 249 del 1998. Per le irrogazioni delle sanzioni relative ai suddetti comportamenti e per eventuali ricorsi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 328 commi 2 e 4 del D.L. 16/2/94, n.297 (nota 1).
- g) rispettare i locali, le suppellettili, le attrezzature ed i materiali didattici che appartengono alla scuola o alle persone che la frequentano, senza arrecare danno o appropriarsene illecitamente. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. I trasgressori saranno severamente ammoniti dall'Organo preposto con l'immediato coinvolgimento della famiglia. Il responsabile o i responsabili saranno tenuti alla riparazione del danno provocato, al ripristino delle cose o delle suppellettili o al rimborso del valore del materiale sottratto. Qualora non si riuscisse ad individuare il responsabile del gesto illecito, saranno tutti gli studenti della classe, o di corso, o di plesso, dove è avvenuto il danno o la sottrazione a ripagare l'Amministrazione o la persona danneggiata.
- h) collaborare con l'istituzione scolastica nella prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
- i) non rendersi responsabile o corresponsabile di atti di violenza in rete o di bullismo virtuale
- j) evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire le altre persone;
- k) Assumere comportamenti che non si connotino come atti di bullismo e/o cyberbullismo;
- l) rispettare la cultura, la religione, le caratteristiche etniche o personali di docenti, studenti, personale della scuola;
- m) rispettare le norme relative alla tutela della salute e alla sicurezza;
- n) utilizzare l'ascensore solo se precedentemente autorizzati;
- o) consumare cibi o bevande esclusivamente nei tempi e luoghi indicati, con esclusione assoluta dei laboratori, delle palestre e durante le attività didattiche; è dovere di ciascuno collaborare a mantenere puliti gli spazi della scuola;
- p) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti nei locali della scuola;
- q) rispettare le leggi dello Stato Italiano.

**In forma più esplicita e puntuale, le sanzioni per le infrazioni disciplinari saranno assegnate secondo quanto fissato nelle Tabelle A, B e C.**

2. È vietato:

- a) fumare all'interno dell'edificio scolastico; i trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge 11.11. 1975 n. 584 e seguenti (Ammenda da 25 sino a 250 Euro). Parte integrante di questo Regolamento d'Istituto è l'insieme di articoli riportati nello specifico Regolamento sul divieto di fumo (allegato F);
- b) l'uso del cellulare o altri dispositivi con connessione ad Internet in classe, a meno che non sia utilizzato, su indicazione del docente, per l'attività didattica con BYOD (Bring Your Own Device);
- c) diffondere via web filmati, registrazioni audio, fotografie digitali riguardante studenti, docenti e persone che operano all'interno della comunità scolastica, senza la preventiva autorizzazione degli interessati (Legge sulla privacy). L'inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nella scuola, alle sanzioni previste dalla legge e a provvedimenti disciplinari. Si rammenta, inoltre, che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

#### **Art. 7 - Le assenze**

1. La frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale delle lezioni è condizione fondamentale per l'ammissione alla classe successiva (DPR 122/2009)
2. Sono ammesse deroghe al limite massimo di assenze soltanto nei casi previsti dal collegio dei docenti e specificati nel PTOF, purché il Consiglio di classe abbia sufficienti elementi di valutazione.
3. La giustificazione delle assenze deve essere presentata al docente della prima ora di lezione.
4. Le assenze vanno giustificate entro e non oltre tre giorni tramite firma sul relativo libretto che, per i minori, dovrà contenere la firma autenticata del genitore o di chi ne fa le veci, oppure utilizzando l'app specifica collegata al diario digitale.
5. Ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965 le assenze degli alunni e la avvenuta giustificazione sono annotate, giorno per giorno, dai professori sul registro elettronico di classe.
6. Il coordinatore di classe, effettuerà un assiduo controllo delle assenze provvedendo ad informare periodicamente le famiglie nei casi di assenze ripetute e continuative. Ciò vale anche per gli alunni maggiorenni, in caso di assenze frequenti e ritardi ripetuti o ingiustificati.

Per una più dettagliata specifica delle procedure relativa ad assenze, ritardi ed uscite anticipate si rimanda all'allegato A del presente regolamento.

#### **Art . 8 - Le assenze collettive**

1. Si definisce assenza collettiva il giorno in cui in aula sono assenti più della metà dei componenti della classe, per motivi non legati ad attività didattiche.
2. Le assenze collettive vanno sempre giustificate dai genitori per presa visione dell'assenza.
3. Le assenze collettive hanno carattere di «infrazione disciplinare» (CM 3.11.67, n. 393), non possono essere motivate da argomentazioni pretestuose. Le assenze collettive causeranno provvedimenti disciplinari e ripercussioni negative nell'attribuzione del voto di condotta.
4. Dopo due giorni di assenza collettiva, la classe non potrà partecipare ad attività didattiche fuori aula.

## NORME RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

### Art. 9 – Sanzioni disciplinari

1. I comportamenti degli studenti non conformi a quanto disposto dai precedenti articoli del presente Regolamento, sono da considerarsi come infrazioni e mancanze che compromettono la qualità del servizio scolastico, il corretto funzionamento della vita della comunità, impediscono il raggiungimento degli obiettivi educativi del PTOF e, pertanto, vanno sanzionati.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di un'opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
3. Le sanzioni disciplinari incidono sull'attribuzione del voto di condotta come fissato nei criteri di valutazione della condotta deliberati dal Collegio dei Docenti.
4. Le sanzioni devono avere finalità educativa, mirata al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, e non carattere punitivo e persecutorio; dovranno essere proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (D.P.R. 235/2007). Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, ad esempio il Consiglio di Classe potrà prevedere:
  - Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi beni scolastici in genere;
  - Attività di pulizia dei locali della Scuola (aule, corridoi, bagni, ecc.);
  - Eliminazioni di situazioni di degrado di locali o di spazi scolastici, o dell'ambiente in generale;
  - Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo;
  - Riordino, risistemazione trascrizione di appunti di studenti, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto;
  - Attività di collaborazione con i Responsabili di Biblioteca per il riordino dei libri o dei locali;
  - Attività socialmente utili presso Associazioni di volontariato;
  - Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la Scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

6. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni può essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari.
7. Nei periodi di allontanamento inferiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 6, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da generare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine delle lezioni.
10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 4 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
13. In forma più esplicita e puntuale, le sanzioni per le infrazioni disciplinari saranno assegnate secondo quanto fissato nelle Tabelle A, B e C, che fanno parte integrante di questo Regolamento

#### **Art. 10 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari – “L’Organo di garanzia”**

1. Presso la scuola è istituito l’*Organo di garanzia* (dpr 24/6/98 n. 249). *L’organo di garanzia* decide sui ricorsi avverso le punizioni previste dal regolamento di disciplina di questa scuola.
2. L’Organo di garanzia funziona come da Regolamento di cui all’Allegato G.

#### **Art. 11 - Patto educativo di corresponsabilità (Allegato D)**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, il Liceo pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità".

### **FORME E MODALITÀ D’ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

#### **Art. 12 - Accesso alla scuola e diritto di colloquio delle famiglie**

1. I genitori degli alunni o chi ne fa le veci possono incontrare periodicamente i docenti per ricevere notizie in merito all’andamento didattico – disciplinare del figlio secondo un calendario che viene predisposto annualmente e pubblicato all’albo e sul sito del Liceo.
2. In presenza di serie motivazioni si potranno chiedere al Dirigente ulteriori momenti di colloquio con i docenti
3. Le famiglie possono ricevere costantemente informazioni sull’andamento didattico dell’alunno e sulla regolarità della frequenza a scuola attraverso la consultazione del registro elettronico del Liceo con accesso tramite password fornita all’atto dell’iscrizione.

#### **Art. 13 – Partecipazione alle sedute degli organi collegiali**

1. La partecipazione del pubblico alle sedute dei Consigli di Classe o del Consiglio di Istituto è regolata dall’art 42 del DPR 297/94.



#### **Art. 14 – Utilizzo della biblioteca, palestra e laboratori dell’istituto**

1. L’accesso alle biblioteche è consentito come da calendario predisposto annualmente dal Responsabile della Biblioteca e reso noto sul sito del Liceo e all’interno dell’Istituto. Il catalogo dei testi presenti in Biblioteca è consultabile online accedendo al sito del Liceo ([www.liceodegiorgi.gov.it](http://www.liceodegiorgi.gov.it)), nella sezione Biblioteca Virtuale Online. Le richieste di prestito dei libri potranno essere presentate direttamente al docente responsabile della Biblioteca o inviate tramite email allo stesso.
2. Le palestre coperte del Liceo possono essere utilizzate per un massimo di due classi contemporaneamente presenti nella stessa ora di lezione, nel rispetto delle norme di sicurezza. In caso di sovrapposizione di orario per più di due classi si procederà a turnazione.
3. L’accesso ai laboratori di Fisica, Scienze e Informatica avviene previa prenotazione sull’apposito registro, presente all’ingresso della Sede. L’effettivo utilizzo del Laboratorio o il prelievo di materiale deve essere annotato sul registro interno al Laboratorio. Al termine della lezione, si dovrà lasciare in ordine il materiale e il laboratorio. Ogni docente dovrà provvedere a formare gli alunni sulle regole basilari di comportamento e rispetto della sicurezza in laboratorio.

#### **NORME PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA**

##### **Art. 15 –Comportamento**

1. Il personale docente ed ATA è tenuto a rispettare gli obblighi di servizio previsti dal CCNL vigente
2. Il personale docente e ATA è responsabile della vigilanza degli alunni secondo quanto previsto dall’ALLEGATO B del presente Regolamento, dalla normativa vigente o su specifica richiesta del Dirigente.
3. Tutto il personale Docente e ATA è tenuto a rispettare il CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. 62 del 16/04/2013), pubblicato sul sito del Liceo.
4. Tutto il personale dell’Istituto è tenuto al rispetto delle norme sul divieto di fumo secondo quanto disposto nell’allegato F del presente regolamento.
5. Tutto il personale è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza presenti nel Piano di Emergenza e alla vigilanza sull’applicazione delle stesse, del relativo Organigramma e alla conoscenza delle Tavole di Evacuazione.
6. I Docenti utilizzano i Laboratori Didattici nel rispetto delle norme di sicurezza e di quanto specificato nell’ALLEGATO C.

##### **Art. 16 - Pubblicazione degli atti, reclami**

1. L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge n. 241/1990 (e ss.mm ii.) e del D.L.33/2013 come modificato dal D.L. 97/2016 (FOIA). Le modalità di accesso sono regolate nel Regolamento di Accesso agli Atti di cui all’allegato E.
2. Tutti gli atti da pubblicare sono presenti sul sito del Liceo nella sezione Albo OnLine e Amministrazione trasparente.
3. Non vanno esposti all’Albo i provvedimenti di carattere disciplinare per il rispetto della privacy, assicurando, però, la notifica certa alle parti interessate.
4. È consentita l’affissione nelle bacheche dell’Istituto di quanto proposto dagli studenti, a eccezione di documenti di propaganda politica, con fini di lucro, o offensivi nei confronti di persone. Per l’affissione è richiesta la preventiva autorizzazione del Dirigente.

### **Art. 17 – Criteri di assegnazione degli incarichi a personale interno ed esterno**

L'assegnazione degli incarichi a personale interno ed esterno seguirà i seguenti criteri generali. Tali criteri saranno dettagliati e pesati dal Dirigente scolastico in relazione alla specificità dell'incarico, in una Tabella di valutazione che sarà allegata al bando emanato dal dirigente scolastico:

- a) Per le figure di esperti interni ed esterni si richiederà il possesso di titoli culturali specifici e di documentata esperienza in attività coerenti con l'oggetto del bando, quali:
  - Titoli culturali coerenti (laurea triennale e magistrale);
  - Altri titoli culturali coerenti (titoli di specializzazione, dottorato, master, corsi di perfezionamento, abilitazioni specifiche);
  - Esperienze di formazione coerenti con le attività previste
  - Pubblicazioni coerenti con le attività richieste
  - Possesso di certificazioni linguistiche di livello pari o superiore a B2
  - Certificazione di competenze informatico/tecnologiche
  - Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza
  - Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste
  - Esperienza di docenza con metodologie didattiche innovative
  - Esperienze di tutoraggio in progetti coerenti con le attività previste
  - Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza
  - Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza
  - Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione degli esami Trinity (esclusivamente per insegnanti dell'area L2)
  - Congruità, originalità e valenza del Piano di lavoro presentato
  - Valutazione di precedenti esperienze di collaborazione con l'istituto.
- b) Per garantire la qualità degli interventi formativi in lingua straniera, verrà data priorità assoluta agli esperti di lingua madre.
- c) Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante si procederà all'attribuzione dell'incarico purché sia documentato il possesso dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali.

### **Art. 18 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento possono essere apportate dal consiglio di istituto su proposta del collegio docenti.

### **Art. 19 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.